

Codice DB1605

D.D. 1 marzo 2010, n. 62

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Rinnovo e ampliamento della coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Cascina Goretta, nel territorio dei comuni di Torrazza Piemonte e Rondissone (TO)" presentato dalla Societa' CO.GE.FA. S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il progetto “Rinnovo e ampliamento della coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Cascina Goretta, nel territorio dei comuni di Torrazza Piemonte e Rondissone (TO)” presentato dalla Società CO.GE.FA S.p.A., non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. Tuttavia al fine di mitigare gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente e per ottimizzare la sistemazione finale dell'area, conformemente a quanto previsto dal Piano d'Area dell'Area protetta, il progetto esecutivo dovrà contenere la seguente documentazione e necessariamente tener conto delle seguenti indicazioni e prevedere:

– tutti gli accorgimenti al fine di garantire la continuità idraulica, la tutela dell’integrità e della gestione irrigua della Roggia Natta, anche attraverso l’utilizzo, nel recupero ambientale, di specie arboree compatibili;

– in considerazione delle numerose fasi pregresse di attività e della frammentazione dei recuperi ambientali attuati da molteplici soggetti in tempi diversi e con l’utilizzo di differenti metodologie di ripristino, di prendere in considerazione l’organizzazione complessiva e l’omogeneizzazione del reinserimento ambientale dell’intera area che è stata oggetto di escavazione;

– relativamente alle specie da utilizzare nelle operazioni di rimboschimento, che interesseranno le porzioni all’interno dell’area protetta, di sostituire parzialmente la componente a farnia (*Quercus robur*), con inserimento al 50% di specie “pioniere”, quali pioppo bianco (*Populus alba*) e frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);

– al fine di garantire una adeguata protezione della fascia rinaturalizzata, che le zone interessate dagli interventi di recupero ambientale a rimboschimento siano adeguatamente separate, mediante idonea recinzione in rete metallica integrata con una siepe naturaliforme, rispetto alle aree limitrofe nelle quali è prevista la permanenza di altre destinazioni connesse ad attività produttive;

– per la realizzazione delle siepi campestri previste sia sulle scarpate perimetrali sia nell’area interna all’Area protetta oggetto dei rimboschimenti, l’utilizzo, oltre delle specie indicate in relazione, anche del nocciolo (*Corylus avellana*), della frangola (*Frangula alnus*) e del Pallon di maggio (*Viburnum opulus*);

– la documentazione di impatto acustico, che deve seguire le indicazioni previste dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9 – 11616 “Criteri per la documentazione di impatto acustico”;

– l’individuazione della posizione della trincea, rispetto al massimo livello della falda superficiale, in un elaborato grafico e con allegata una relazione in merito alla valutazione delle possibili interferenze;

– un cronoprogramma dei lavori che definisca tempi stringenti per l’attuazione dei recuperi ambientali definitivi.

Inoltre sotto l’aspetto procedurale:

- l'intero progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Cascina Goretta corredato di tutta la documentazione necessaria ai sensi della l.r. 69/1978, tenendo conto di quanto espresso nel presente atto, deve essere presentato in modo disgiunto ai competenti Settori provinciale e regionale ai fini dell'espletamento delle due istruttorie per l'ottenimento delle rispettive autorizzazioni ai sensi degli articoli 7 e 13 della l.r. 69/1978;
 - come previsto dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area dell'Area protetta il proponente dovrà predisporre e presentare, unitamente alla documentazione, una bozza di convenzione sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 61-17087 del 3/3/1997, adattata al progetto e considerando gli elementi evidenziati nel presente atto;
 - la bozza di convenzione deve inoltre essere integrata in relazione alla definizione degli elementi emergenti dall'Istruttoria tecnica della Commissione Urbanistica dell'Ente di Gestione dell'Area protetta del 20/01/2010 (allegata al presente atto – Allegato A), che hanno carattere di definizione congiunta tra le parti all'interno della Convenzione stessa;
 - in relazione ai disposti e alla procedura prevista dall'art. 3.10 comma 2 lett. b5 delle NdA del Piano d'Area, in quanto non è stato presentato entro nove mesi dall'adozione della variante di Piano d'Area (ossia entro il 29 aprile 2000), all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione di cui alla l.r. 69/1978, lo studio di verifica di compatibilità ambientale dei progetti autorizzati rispetto alle finalità ed agli obiettivi del Piano d'Area stesso, da sottoporre al parere dell'Ente di gestione, devono essere presentati, in specifico allegato al progetto gli elementi conoscitivi definiti al punto B4) della sopraccitata istruttoria della Commissione Consultiva Urbanistica dell'Ente.
 - tutti i monitoraggi che saranno prescritti nelle autorizzazioni dovranno essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze che saranno indicate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, alle Amministrazioni regionale e provinciale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto